



**DISCIPLINARE DI REGOLAMENTAZIONE
PER LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
(Z.T.L.)
SITA SUL LUNGOMARE DELLA CITTA' DI
CROTONE**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 09.02.2024

INDICE

Titolo I – Ambito territoriale e disposizioni generali

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 - Ambito territoriale Zone a Traffico Limitato

Art. 3 - Orari e divieti

Art. 4 – Controlli

Titolo II – Autorizzazioni

Art. 5 - Tipologie di Autorizzazioni

Art. 6 - Lista bianca

Art. 7 - Decadenza dei permessi Z.T.L

Art. 8 - Categorie autorizzabili in lista bianca

Art. 9 - Veicoli sostitutivi

Art. 10 - Casi eccezionali

ALLEGATO A - Categorie autorizzabili

ALLEGATO B Moduli richieste:

Modulo A “Richiesta accesso ZTL Modello A - Casistiche varie”

Modulo B “Richiesta accesso ZTL Modello A - Disabili”

Titolo I – Ambito territoriale e disposizioni generali

Art. 1 – Definizioni.

La Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), come definita dall'art. 3 c. 1 punto 54 e disciplinata dall'art. 7 c. 9 del Nuovo Codice della Strada D.lgs. 285/1992, è un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

La circolazione e la sosta in deroga ai divieti derivanti dall'adozione della Z.T.L. sono stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2 - Ambito territoriale Zona a Traffico Limitato.

La Zona a Traffico Limitato del Comune di Crotone, istituita con Delibera di Giunta Comunale n. 311 del 07/07/2023 ed autorizzata con Decreto Ministeriale n. m_inf.AFC41FC.REGISTRO DECRETI.R.0000465 del 24/10/2023, automatizzata mediante installazione di apparecchiatura omologata per il controllo dell'accesso, è individuata nella zona "LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO-VIALE GRAMSCI ed un tratto di VIA POGGIOREALE" e ricomprende tutta la zona compresa all'interno del perimetro indicato nella planimetria allegata alla Delibera di Giunta n. 311 del 07/07/2023, ovvero:

Da Piazza Marinai d'Italia a Piazzale Ultras (non compreso)

Art. 3 - Orari e divieti.

La Z.T.L. ha validità nei periodi dell'anno con le relative fasce orarie, così come previsti in ragione dei provvedimenti amministrativi assunti dall'Ente Comunale.

Negli orari di validità della Z.T.L. sono vietati l'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli non autorizzati.

Con apposite Ordinanze successive sarà possibile istituire delle sospensioni del divieto di ingresso e circolazione nella Z.T.L.

Nella Z.T.L. non è consentita la sosta.

Art. 4 – Controlli.

I varchi di accesso alla Z.T.L. saranno controllati mediante un sistema di controllo elettronico del transito veicolare, autorizzato ai sensi dell'art. 17, comma 133-bis, della Legge n. 127/1997 e del D.P.R. 250/1999.

Titolo II – Autorizzazioni

Art. 5 - Tipologie di Autorizzazioni.

Costituisce titolo autorizzativo all'accesso in Z.T.L. l'iscrizione alla "Lista bianca" di cui all'Allegato A.

Le autorizzazioni, sono rilasciate ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal

presente disciplinare.

L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di controlli e sopralluoghi come previsto dal D.P.R. 445/2000.

I soggetti che hanno fatto richiesta prima dell'approvazione del presente disciplinare non sono tenuti a ripresentarla, fermo restando che si dovranno comunque attenere a tutto quanto disciplinato nel presente regolamento. Sarà cura del Comando di Polizia Locale richiedere eventuale documentazione integrativa.

Art. 6 - Lista bianca.

Ai veicoli appartenenti alle categorie delle schede allegate (Allegato A) è consentito il transito nei settori della Z.T.L. a cui saranno autorizzati, in deroga al divieto di cui all'articolo 3, mediante inserimento in una lista di targhe autorizzate, denominata "*Lista bianca*".

L'inserimento in lista bianca è effettuato dalla Polizia Locale, a seguito di richiesta avanzata da parte degli aventi diritto, con indicazione delle targhe dei veicoli da autorizzare.

La Polizia Locale, dopo aver eseguito i dovuti controlli, comunicherà agli aventi diritto l'avvenuto inserimento in lista bianca preferibilmente a mezzo e-mail o direttamente c/o i propri Uffici.

L'inserimento nella "Lista bianca" costituisce titolo autorizzatorio ed è obbligatorio. Chi non si atterrà a tale obbligo sarà soggetto alle sanzioni previste dal vigente C.d.S.

Chi non si atterrà agli obblighi previsti ed indicati nelle autorizzazioni per la quale sono state rilasciate sarà soggetto alle sanzioni previste dal vigente C.d.S.

I soggetti inseriti nella lista bianca, sono quelli che rientrano nelle condizioni di cui all'Allegato A, tali soggetti sono tenuti a comunicare alla Polizia Locale qualsiasi variazione di ciascuna delle condizioni che li autorizzano all'accesso. Tali soggetti sono tenuti altresì a comunicare qualsiasi variazione subentri sul veicolo autorizzato (vendita-demolizione-sostituzione- etc.).

Art. 7 – Decadenza dei permessi Z.T.L.

I permessi rilasciati per il transito e la sosta in Z.T.L. decadono automaticamente:

- a) per il venir meno dei requisiti e delle condizioni posseduti al loro rilascio;
- b) nel caso di decesso del titolare;
- c) alla scadenza indicata sul permesso medesimo.

È fatto obbligo ai titolari di comunicare agli uffici competenti per il rilascio, **entro trenta giorni** dal verificarsi di una delle cause di cui al primo comma lett.a), il venir meno dei requisiti e condizioni.

In caso di decesso del titolare del permesso è fatto obbligo agli eredi di comunicare agli uffici entro il termine di cui al comma 1 lett. b).

Nel caso di decadenza accertata d'ufficio, entro 30 giorni gli uffici preposti provvedono a disabilitare il permesso senza alcun obbligo di darne comunicazione all'interessato.

Alla scadenza del termine di validità del permesso non vi è alcun obbligo, in capo agli uffici, di darne comunicazione all'interessato. Quest'ultimo, qualora permangano i requisiti, dovrà ripresentare la richiesta.

Titolo III – Categorie

Art. 8 - Categorie autorizzabili in lista bianca

Possono essere rilasciate autorizzazioni alla circolazione in Z.T.L. ai soggetti appartenenti alle categorie indicate nelle schede allegate (Allegato A), con le modalità e le condizioni riportate in ciascuna di esse.

Art. 9 - Veicoli sostitutivi

Possono essere autorizzati i veicoli sostitutivi di altri già in possesso di autorizzazione al transito in Z.T.L. e temporaneamente sostituiti per riparazioni o altra motivazione da documentare.

L'autorizzazione, valida per il tempo necessario alla riparazione, è costituita dal rilascio di permessi giornalieri alle stesse condizioni dell'autorizzazione sostituita, previa comunicazione al Comando di Polizia locale.

Art. 10 – Casi eccezionali

In casi eccezionali e d'urgenza, il Comandante della Polizia Locale, o suo delegato, si riserva, previo esame di documentata istanza, di operare eccezioni al presente disciplinare, sul numero di autorizzazioni, sul tipo di veicoli autorizzabili o sul rilascio di autorizzazioni temporanee a veicoli non compresi nelle categorie individuate dalla presente normativa ma ad esse assimilabili per analogia.

ALLEGATO A

Categorie autorizzabili alla circolazione nella Z.T.L. LISTA BIANCA

- Scheda 1** Titolari di Posto Auto Privato (Residenti e non) muniti di autorizzazione di "passo carrabile";
- Scheda 2** Persone disabili;
- Scheda 3** Mezzi, non di proprietà dell'Ente Comunale, che svolgono servizi pubblici e di pubblica utilità;
- Scheda 4** Veicolo appartenente agli enti locali e Amministrazioni dello Stato, usati per fini istituzionali aventi targhe non speciali;
- Scheda 5** Veicoli a Propulsione elettrica
- Scheda 6** Taxi – NCC
- Scheda 7** Imprese Funebri
- Scheda 8** Esclusioni
- Scheda 9** Casi Eccezionali o Categorie non ricomprese in quelle precedenti

Scheda 1
Titolari di Posto Auto Privato (Residenti e non)
muniti di autorizzazione di “passo carrabile”.

È ammesso l'accesso alla Z.T.L., ai proprietari di posti auto, titolari di diritti reali aventi ad oggetto posti auto (es: usufrutto), titolari di diritti personali di godimento di posti auto (es: locazione e comodato in forma scritta) a condizione che siano muniti di autorizzazione di “passo carrabile”.

I titolari di posti auto che hanno la possibilità, accertata dal Comando Polizia Locale, di ricoverare il proprio mezzo all'interno di un box potranno ottenere, previa richiesta scritta e documentata, idonea autorizzazione per accedere alle rispettive aree.

Il numero delle autorizzazioni rilasciate deve corrispondere al numero di posti effettivamente disponibili.

L'autorizzazione consente agli stessi di raggiungere e lasciare il luogo di ricovero del veicolo, senza limitazioni d'orario, utilizzando i varchi d'accesso alla Z.T.L. corrispondente all'autorizzazione. L'autorizzazione è valida per il solo transito e non per la sosta.

L'autorizzazione avrà durata fino a quando l'utente avrà legittimo possesso (a titolo di diritto reale e/o contrattuale) del posto auto ed anche del veicolo autorizzato.

In caso di perdita di possesso dell'uno o dell'altro, l'utente sarà obbligato a ripresentare la richiesta. In mancanza la detta autorizzazione decadrà automaticamente.

Qualora nel periodo di validità venissero a mancare i presupposti che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni, il titolare della stessa dovrà darne comunicazione tempestiva al Comando Polizia Locale, il quale provvederà a revocare l'autorizzazione stessa; inoltre qualora venga accertata l'avvenuta decadenza dei titoli idonei al rilascio dell'autorizzazione, quest'ultima verrà revocata immediatamente d'ufficio.

Documenti richiesti per il rilascio:

- Domanda con imposta di bollo, utilizzando il modello “A”, allegato al presente regolamento, indirizzata al Comando Polizia Locale di Crotona all'indirizzo di posta elettronica protocollocomune@pec.comune.crotona.it;
- Copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- Dichiarazione del proprietario o amministratore del condominio relativa alla situazione attuale degli spazi di sosta disponibili. Nella dichiarazione dovrà essere specificato anche il nominativo dei fruitori.
- Numero dell'autorizzazione di “Passo carrabile”
- Carta d'identità del richiedente.

Scheda 2 **Persone Disabili**

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina.

La persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, in possesso dello speciale contrassegno per le persone disabili rilasciato ai sensi dell'art. 188 del CdS, potranno richiedere per i veicoli in uso dagli stessi, il transito e sosta in tutte le zone Z.T.L., senza limiti temporali, purché la sosta non costituisca intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. Durante la sosta è fatto obbligo all'esposizione del detto "Permesso Disabili" e la sua mancata esposizione comporterà le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

La scadenza delle presenti autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente paragrafo, coincideranno con la scadenza indicata sullo speciale contrassegno disabili.

Qualsiasi altro utilizzo di targa diversa da quella indicata, dovuta a comprovata necessità, dovrà essere comunicata, prima dell'ingresso in ZTL, di volta in volta al Comando di Polizia Locale che provvederà ad inserire il veicolo in lista bianca limitatamente al giorno indicato dal disabile.

Documenti richiesti per il rilascio:

- Domanda esente da imposta da bollo ai sensi dell'art. 13 bis allegato b, D.P.R. 642 del 1972, utilizzando il modello "B", allegato al presente regolamento, indirizzata al Comando Polizia Locale di Crotone all'indirizzo di posta elettronica protocollocomune@pec.comune.crotone.it;
- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- copia fronte e retro del contrassegno disabili;
- nella domanda dovrà essere indicata la targa del/i veicolo/i utilizzato/i per accedere nella Z.T.L., fino ad un massimo di due veicoli;
- carta d'identità del richiedente.

Scheda 3
Mezzi, non di proprietà dell'Ente Comunale, che svolgono
servizi pubblici e di pubblica utilità

A tale categoria appartengono i veicoli, adibiti al servizio di pronto intervento, di proprietà o in uso a soggetti gestori di servizi di rete, quali: energia elettrica, gas, acqua, telefonia, manutenzione del suolo e sottosuolo, rete idrica e fognaria, verde pubblico, o altri soggetti eroganti servizi di pubblica utilità.

Appartengono inoltre a tale categoria i veicoli operativi in servizio di igiene urbana.

I veicoli, compatibilmente con la natura degli interventi, non dovranno essere causa d'intralcio.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente paragrafo, saranno valide fino a quando il mezzo autorizzato è impiegato per l'utilizzo di pronto intervento. Sarà a carico del soggetto gestore dei servizi sopra indicati comunicare ogni variazione e/o sostituzione dei veicoli autorizzati.

Documenti richiesti per il rilascio:

- Domanda, esente da bollo, utilizzando il modello "A", allegato al presente regolamento, indirizzata al Comando Polizia Locale di Crotone all'indirizzo di posta elettronica protocollocomune@pec.comune.crotone.it;
- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- copia della documentazione attestante l'affidamento del servizio di pubblica utilità;
- dichiarazione del richiedente / amministratore o rappresentante società attestante l'effettivo impiego di pronto intervento del veicolo;
- carta di identità del richiedente / amministratore o rappresentante società;

Scheda 4
**Veicoli appartenenti agli Enti Locali e Amministrazioni dello Stato, usati per
fini istituzionali aventi targhe non speciali**

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina.

Per esigenze comprovate legate all'esercizio di attività di interesse pubblico, potrà essere rilasciata una autorizzazione con l'indicazione delle targhe, le quali verranno inserite nella cd Lista Bianca, ai veicoli intestati ad Enti Locali e Amministrazioni dello Stato.

L'autorizzazione sarà rilasciata, previa richiesta di almeno 5 giorni prima dell'ingresso in ZTL, per comprovate esigenze, legate all'attività di interesse pubblico, in un determinato periodo ed essa è valida solo per il periodo per il quale il veicolo è stato autorizzato l'ingresso in ZTL.

I veicoli intestati al Comune di Crotona saranno autorizzati con validità illimitata fino alla cessazione del loro impiego. A tal fine il Dirigente di Settore dovrà far pervenire al Comando di Polizia Locale l'elenco dei veicoli in uso al proprio settore, ovviamente intestati all'Ente Comunale, e relative targhe.

Documenti richiesti per il rilascio:

- Domanda esente da imposta di bollo, utilizzando il modello "A", allegato al presente regolamento, indirizzata al Comando Polizia Locale di Crotona all'indirizzo di posta elettronica protocollocomune@pec.comune.crotone.it;
- copia della carta/e di circolazione del/dei veicolo/i;
- certificazione del Dirigente competente attestante l'effettiva esigenza legata ad attività di interesse pubblico;
- carta d'identità del richiedente.

Scheda 5

Veicoli a Propulsione elettrica

Ai veicoli a propulsione elettrica è consentito l'accesso e il transito nelle Zone a Traffico Limitato, pertanto su richiesta degli interessati potrà essere rilasciata una autorizzazione con l'indicazione delle targhe, le quali verranno inserite nella cd Lista Bianca.

Non è in nessun caso consentita la sosta dei veicoli elettrici nella ZTL.

L'autorizzazione è valida fino alla vendita/demolizione/radiazione del veicolo, decesso del proprietario e uso improprio dell'autorizzazione.

Documenti richiesti per il rilascio:

- Domanda con imposta di bollo, utilizzando il modello "A", allegato al presente regolamento, indirizzata al Comando Polizia Locale di Crotona all'indirizzo di posta elettronica protocollocomune@pec.comune.crotona.it;
- copia della carta/e di circolazione del/dei veicolo/i ove si evinca che è a completa trazione;
- carta d'identità del richiedente.

Scheda 6 **Taxi - NCC**

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina.

Ai veicoli regolarmente autorizzati all'espletamento di tale attività è consentito l'accesso e il transito nella Zona a Traffico Limitato, pertanto su richiesta degli interessati potrà essere rilasciata una autorizzazione con l'indicazione delle targhe, le quali verranno inserite nella c.d. Lista Bianca.

Non è consentita la sosta ma unicamente una breve fermata, senza arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, per operazioni di carico e scarico e/o scesa e salita passeggeri, per un tempo massimo di 10 minuti con esibizione dell'orario di arrivo.

L'autorizzazione è valida fino alla demolizione/radiazione del veicolo, decesso del proprietario, uso improprio dell'autorizzazione e cambio destinazione d'uso del mezzo.

Documenti richiesti per il rilascio:

- Domanda con imposta di bollo, utilizzando il modello "A", allegato al presente regolamento, indirizzata al Comando Polizia Locale di Crotona all'indirizzo di posta elettronica protocollocomune@pec.comune.crotona.it ;
- copia della carta/e di circolazione del/dei veicolo/i ove si evinca che il veicolo è adibito al trasporto di persone uso terzi, servizio di piazza (Taxi) o trasporto di persone a noleggio con conducente (NCC);
- copia della licenza Taxi o di licenza di noleggio con conducente in corso di validità;
- carta d'identità del richiedente.

Scheda 7 **Imprese Funebri**

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina.

I veicoli appartenenti a questa categoria sono quelli idonei al trasporto del defunto

Ai predetti veicoli di proprietà delle imprese funebri sarà consentito l'accesso e il transito nella Zona a Traffico Limitato, pertanto su richiesta degli interessati le targhe dei veicoli autorizzati verranno inserite nella cd Lista Bianca.

È consentita la sosta senza arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.

L'autorizzazione è valida fino a quando il veicolo è adibito a tale uso.

Documenti richiesti per il rilascio:

- Domanda con imposta di bollo, utilizzando il modello "A", allegato al presente regolamento, indirizzata al Comando Polizia Locale di Crotona all'indirizzo di posta elettronica protocollocomune@pec.comune.crotona.it ;
- copia della carta/e di circolazione del/dei veicolo/i ove si evinca che il veicolo è di proprietà della ditta dell'impresa funebre.
- carta d'identità del richiedente.

Scheda 8 **Esclusioni**

Sono esclusi dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione per l'accesso alle Z.T.L. le seguenti categorie

- Veicoli a braccia;
- Veicoli a trazione animale;
- Veicoli dei servizi di soccorso;
- Veicoli ad uso Polizia con le relative insegne di riconoscimento;
- Veicoli delle FF.AA.;
- Veicoli con targa del Corpo Diplomatico o Consolare;
- Vigili del Fuoco;
- Croce Rossa italiana;
- Protezione Civile Regionale;
- Gli autobus nei tratti consentiti;
- Veicoli di vigilanza privata con insegne di istituto.

Scheda 9
Casi Eccezionali o Categorie non ricomprese in quelle precedenti

Ai sensi dell'art. 10 del presente disciplinare, è possibile autorizzare casi eccezionali o categorie non ricomprese in quelle precedenti, previa richiesta motivata e documentata da presentare almeno 5 giorni prima dell'ingresso in ZTL.

L'istanza potrà anche essere presentata al Comando Polizia entro le 48 ore successive al transito, a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta sotto indicato il modello e la targa dell'auto utilizzata nonché il varco d'accesso.

Documenti richiesti per il rilascio:

- Domanda con imposta di bollo, utilizzando il modello "A", allegato al presente regolamento, indirizzata al Comando Polizia Locale di Crotona all'indirizzo di posta elettronica protocollocomune@pec.comune.crotona.it
- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- nella domanda dovranno essere dettagliate le motivazioni per cui si è transitato all'interno della Z.T.L.;
- carta d'identità del richiedente.